Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 3091

Indizione della sessione I della prova valutativa a distanza per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per l'anno 2027

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO altresì l'articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari", in breve "OCF", per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'articolo 1, comma 38, della legge di stabilità per il 2016 ai sensi del quale OCF, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (di seguito brevemente "RUI"), Sezione A, devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

VISTO il regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai sensi degli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (nel prosieguo "Regolamento Intermediari");

VISTI gli articoli 149, commi da 3 a 5, e 150 del suddetto Regolamento Intermediari, recanti la disciplina della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte alla Sezione A del RUI;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività, adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 24 maggio 2018, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito "Regolamento interno") e le successive modifiche e, in particolare, il Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno recante, tra l'altro, la disciplina della prova valutativa a distanza agli articoli 46 e 50;

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

VISTA la propria delibera n. 1966 del 6 luglio 2022, recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari" (di seguito "Disposizioni sulla prova valutativa") e ss.mm.;

VISTO, in particolare, l'articolo 11 delle Disposizioni sulla prova valutativa che, in conformità a quanto previsto al comma 3-bis dell'articolo 46 del Regolamento interno, stabilisce che previa motivata valutazione dell'Organismo, contenuta nel provvedimento di indizione del bando, in considerazione di eventi di carattere oggettivamente straordinario o emergenziale accertati da un'autorità competente o valutandone l'opportunità sulla base dei criteri e principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, la prova valutativa di cui ai Capi I e II può essere indetta a distanza con l'ausilio di strumenti informatici detenuti dai candidati presso le sedi indicate dagli stessi al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del Capo III e dal bando, nel rispetto di quanto previsto dal Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF;

VALUTATA la sussistenza di esigenze di economicità ed efficienza che rendono opportuno procedere con l'indizione della prova valutativa a distanza anche in ragione degli investimenti effettuati e della migliore accessibilità e fruibilità della prova stessa da parte degli utenti, a fronte di strumenti atti a consentire l'identificazione del candidato e la verifica del regolare svolgimento della prova valutativa attraverso il monitoraggio audiovisivo della prova svolta dai candidati;

DELIBERA:

Art. 1

(*Sessioni e appelli della prova valutativa a distanza*)

1. È indetta per l'anno 2027 la seguente sessione della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI:

Sessione I:

1° appello: settembre 2027.

2. Le prove valutative si svolgono a distanza nelle date di appello riportate nel calendario stabilito dall'Organismo, che sarà reso pubblico sul sito internet www.organismocf.it.

3. Le date indicate nel calendario potranno subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell'effettivo numero di domande di partecipazione pervenute.

Art. 2

(Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione on line)

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata all'Organismo utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) e seguendo le indicazioni ivi riportate.

2. La domanda di partecipazione alla prova valutativa deve essere presentata tassativamente nei termini – termine iniziale e termine finale – stabiliti nel calendario che sarà reso pubblico sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). I predetti termini sono da ritenersi perentori.

3. Il sistema informatico attesta la data e l'orario di presentazione della domanda di partecipazione e la documentazione inviata dal candidato come richiesta. Al di fuori dei termini perentori stabiliti nel calendario pubblicato dall'Organismo di cui al precedente comma 2, non è consentita la presentazione della domanda di partecipazione. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile previsto per ciascun appello. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in prossimità della scadenza dei termini si raccomanda di presentare per tempo la propria candidatura.

4. Il candidato può presentare, sino ad esaurimento dei posti disponibili, una sola domanda di partecipazione, con indicazione della sessione e dell'appello prescelti. Nel caso di più domande presentate dallo stesso candidato, sarà considerata valida unicamente la domanda che, in ordine cronologico, risulti pervenuta per prima.

Art. 3

(Domanda di partecipazione alla prova valutativa a distanza)

1. Nella domanda, pena l'irricevibilità della stessa, i candidati sono tenuti a dichiarare ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i seguenti dati:

1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, codice fiscale;

2) luogo e data di nascita;

3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;

4) indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificato, quest'ultimo ove in possesso del candidato validi a tutti gli effetti per le comunicazioni e almeno un numero telefonico di reperibilità;

5) possesso di un titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 e dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, con l'indicazione dell'Istituto/Ateneo presso il quale lo stesso è stato conseguito;

6) gli estremi della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità che si allega alla domanda;

7) il numero e la data di iscrizione alla Sezione A del RUI;

8) l'indirizzo del luogo sul territorio italiano presso il quale intendono svolgere la prova valutativa unitamente all'espressa autorizzazione del candidato in quanto soggetto legittimato a consentire l'accesso fisico del personale OCF delegato dalla Commissione esaminatrice in tale luogo durante lo svolgimento della prova. Nel caso in cui il soggetto legittimato sia diverso dal candidato deve essere fornita espressa autorizzazione al predetto accesso da parte del soggetto legittimato. Non è consentito lo svolgimento della prova presso sedi consolari o ambasciate in territorio straniero.

1.bis. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e inviata mediante l'applicazione disponibile sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it), allegando copia della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato e che verrà utilizzato per la identificazione del candidato prevista dal successivo articolo 13. Alla domanda deve essere, altresì, allegata, a pena di non ammissione, la documentazione attestante l'autorizzazione rilasciata dal soggetto legittimato indicato al numero 8) del comma 1.

1.ter. Eventuali variazioni dei dati indicati ai numeri 3), 4) e6) del comma 1 che siano intervenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione dovranno essere comunicate all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente mediante l'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda di partecipazione prontamente e in ogni caso entro il termine tassativo di 15 giorni antecedenti la data di svolgimento della prova. La variazione dei dati indicati al numero 8) del comma 1 deve essere comunicata, con le predette modalità, prontamente e in ogni caso tassativamente entro la convocazione del candidato da parte dell'OCF ai sensi dell'articolo 7. Qualora la variazione riguardi il soggetto legittimato a consentire l'accesso al luogo di svolgimento della prova, con la comunicazione dovrà essere trasmessa la relativa autorizzazione del nuovo soggetto legittimato, anche qualora tale soggetto sia il candidato stesso, a pena di non ammissione alla prova.

2. Nella domanda di partecipazione, i candidati devono inoltre specificare la sessione e l'appello prescelti per sostenere la prova valutativa.

3. L'invio della domanda di partecipazione è subordinato al possesso, da parte del candidato, di un *personal computer* e di un dispositivo mobile dotato di telecamera, aventi i requisiti stabiliti dal successivo articolo 10 per lo svolgimento della prova valutativa a distanza e al versamento del *contributo prova valutativa* il cui importo per l'anno 2027 è stabilito dall'OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell'OCF. Il versamento del *contributo prova valutativa* potrà essere effettuato unicamente *on line*, secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell'area riservata al candidato del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). Tale contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'OCF.

4. Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità»), i candidati con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria ovvero apposito riconoscimento della condizione di disabilità effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs. n. 62/2024. Tali candidati, in caso di riconosciuta necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti da un lettore vocale integrato nel software applicativo per sostenere la prova valutativa e, solo nel caso in cui il lettore vocale non costituisca misura adeguata, dal personale dell'OCF cui è fatto divieto di dare suggerimenti e che sarà conseguentemente presente nel luogo di svolgimento della prova indicato dal candidato. Si informano i candidati che usufruiscono del lettore vocale che la tecnologia *text to speech* è stata realizzata con il supporto di un sistema di Intelligenza Artificiale, utilizzata per la sola identificazione e traduzione in linguaggio naturale di testi elaborati da OCF contenenti abbreviazioni e/o formule matematiche e per la lettura dei quesiti. Tali testi sono sottoposti a verifica diretta del personale di OCF. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a 40 minuti rispetto a quello indicato nel successivo articolo 9.

5. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 («Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»), che ne facciano richiesta, dovranno inviare al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari, secondo le

modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione diagnostica redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, oppure, nelle regioni in cui non è possibile, da specialisti o strutture accreditate se previsto dalle medesime regioni. Tali candidati, in caso di riconosciuta necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti da un lettore vocale integrato nel software applicativo per sostenere la prova valutativa. Si informano i candidati che usufruiscono del lettore vocale che la tecnologia *text to speech* è stata realizzata con il supporto di un sistema di Intelligenza Artificiale, utilizzata per la sola identificazione e traduzione in linguaggio naturale di testi elaborati da OCF contenenti abbreviazioni e/o formule matematiche e per la lettura dei quesiti. Tali testi sono sottoposti a verifica diretta del personale di OCF. Per i predetti candidati il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino al 30% rispetto a quello indicato nel successivo articolo 9.

6. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata al competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, la traduzione degli stessi in lingua italiana, corredata di certificazione di conformità al testo straniero rilasciata da soggetto legittimato. Nel caso venga dichiarato il possesso di un titolo di studio estero deve essere prodotta, altresì, la copia autentica dello stesso e la dichiarazione di valore in loco rilasciata a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio e legalizzazione della firma apposta sul titolo di studio ovvero in alternativa il timbro Apostille previsto dalla Convenzione dell'Aja.

7. La documentazione prevista ai commi 1-bis, 4, 5 e 6 del presente articolo deve essere inviata in allegato alla domanda di partecipazione alla prova compilata on line.

8. Eventuali richieste relative alla documentazione necessaria a consentire l'esame delle istanze presentate o di regolarizzazione delle stesse verranno inviate al candidato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria ovvero, se presente, all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarati all'interno della domanda di partecipazione alla prova. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta nei tempi indicati dall'OCF, il candidato non sarà ammesso a partecipare alla prova ai sensi del successivo articolo 6.

9. L'OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, per l'errata trasmissione o ricezione tramite il mezzo di comunicazione utilizzato, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

(Prenotazione e conferma di presentazione della domanda)

1. L'assegnazione della data di svolgimento della prova indicata dal candidato nella domanda di partecipazione è effettuata, fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo la priorità cronologica di invio della domanda e salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.

2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione, il candidato riceve una e-mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato, con evidenza del giorno e dell'orario della prova valutativa, dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente, del numero e della data di protocollo in entrata della domanda (e allegati) inviata, dei riferimenti del pagamento del contributo effettuato. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione, questa non potrà essere in alcun modo modificata dal candidato.

3. I dati relativi alla prenotazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) in conformità a quanto previsto al comma 3 del successivo articolo 7.

4. Le informazioni circa la data e l'orario di svolgimento della prova valutativa sono consultabili da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) almeno 5 giorni prima dello svolgimento della prova ed assumono a tutti gli effetti di legge valore di convocazione ai sensi del successivo articolo 7.

5. In caso di impossibilità a partecipare alla prova valutativa nell'appello e nella sede prescelti dal candidato, il *contributo prova valutativa* corrisposto con la presentazione della domanda non è rimborsabile. Il candidato potrà partecipare ad un diverso appello solo previa presentazione di nuova domanda di partecipazione e previo pagamento di nuovo *contributo prova valutativa*. Non è consentito alcun tipo di variazione della convocazione.

Art. 5

(*Requisiti di ammissione alla prova valutativa a distanza*)

1. Sono ammessi allo svolgimento della prova valutativa a distanza coloro che:

a) siano possesso di un *personal computer* dotato di dispositivo di rilevazione voce e video e riproduzione audio e di una connessione internet, nonché di un dispositivo mobile dotato di telecamera, aventi i requisiti tecnici stabiliti dal successivo articolo 10 e sui quali siano stati correttamente installati ed eseguiti rispettivamente il *software* applicativo e la specifica applicazione ("APP") di cui all'articolo 11;

b) abbiano versato il *contributo prova valutativa* il cui importo per l'anno 2027 è stabilito dall'OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell'OCF con le modalità stabilite al precedente articolo 3, comma 3;

c) abbiano regolarmente presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti al precedente articolo 3.

Art. 6

(Non ammissione alla prova valutativa a distanza)

1. Non saranno prese in considerazione, comportando quindi la non ammissione alla prova valutativa, che sarà comunicata formalmente all'interessato con mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione:

a) le domande di partecipazione presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;

b) le domande di partecipazione non presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

2. L'ammissione alle prove del singolo candidato avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

Art. 7

(Convocazione e comunicazioni al candidato)

1. La convocazione del candidato alla prova a distanza è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della domanda di partecipazione presentata.

Le informazioni relative al giorno e all'ora di svolgimento della prova, ed ogni eventuale ulteriore avviso, sono comunicati ai singoli candidati mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) e assumono a tutti gli effetti di legge valore di convocazione ossia di comunicazione ufficiale e personale di partecipazione alla prova.

Al fine di prendere tempestivamente visione degli avvisi, si raccomanda di consultare la propria area riservata con congrua periodicità.

2. L'OCF non è in alcun caso responsabile, né assume alcuna responsabilità, in caso di mancata visione da parte del candidato dell'avviso di convocazione e degli ulteriori avvisi pubblicati nell'area riservata al candidato ai sensi del precedente comma 1, ovvero in caso di dispersione delle comunicazioni di OCF dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato del recapito, dell'indirizzo e-mail o di residenza ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione da parte del candidato del cambiamento del recapito, dell'indirizzo e-mail o di residenza indicati nella domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. I dati relativi alla convocazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà consultabile da ciascun candidato nella propria area riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

4. Non è consentito alcun tipo di variazione della convocazione da parte del candidato. In caso di impossibilità a partecipare del candidato convocato, il *contributo prova valutativa* corrisposto non è rimborsabile e il candidato potrà partecipare ad un diverso appello solo previa presentazione di nuova domanda di partecipazione e previo pagamento di nuovo *contributo prova valutativa*.

Art. 8

(Materie)

1. La prova valutativa verte sulle seguenti materie e contenuti:

A) Matematica finanziaria, mercati e strumenti, pianificazione, finanza comportamentale e investimenti ESG, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- Analisi di scenario
- Costruzione del portafoglio
- Fondi comuni di investimento
- Futures
- Nozioni di matematica finanziaria

- Opzioni
- Strumenti derivati
- Strumenti di mercato monetario
- Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari
- Swap
- Titoli azionari
- Titoli di credito
- Titoli obbligazionari
- Titoli strutturati
- Valutazione delle obbligazioni

B) diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- Abusi di mercato
- Appello al pubblico risparmio
- Attività dei consulenti finanziari
- Disciplina dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari
- Emittenti e società con azioni quotate
- Gestione collettiva del risparmio
- La normativa antiriciclaggio
- Mercati degli strumenti finanziari
- Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
- Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede
- Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari
- Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari e servizi di investimento
- Servizi e attività di investimento
- Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
- Vigilanza su mercati e intermediari

C) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario:

- Aspetti del sistema tributario
- La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
- La tassazione degli strumenti di investimento diretto
- La tassazione indiretta dei redditi finanziari

D) nozioni di diritto privato e di diritto commerciale:

Diritto privato:

- Beni e diritti reali: nozione e disciplina
- Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto
- Contratti tipici
- Le obbligazioni: nozione e disciplina
- Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare
- Risoluzione e invalidità del contratto

Diritto commerciale:

- L'impresa: nozione e disciplina
- Scritture contabili e bilancio
- Società di capitali: disciplina e organizzazione
- Società di persone: disciplina e organizzazione
- Titoli di credito
- Vicende modificative della società e operazioni straordinarie

2. Tutte le informazioni relative ai contenuti e alle fonti sono consultabili sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). I candidati devono in ogni caso fare riferimento alle fonti legislative e regolamentari in vigore al 31 marzo 2027.

Art. 9

(Prova valutativa)

1. La prova valutativa consta di una prova scritta, della durata di 75 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 3, da sostenersi con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 54 quesiti a risposta multipla, di cui 36 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 11 quesiti pratici, e 18 da 1 punto; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.

2. I quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari;
- 19 quesiti nella materia delle Matematica finanziaria, mercati e strumenti, pianificazione, finanza comportamentale e investimenti ESG;
- 5 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. Al candidato che risponde in modo corretto a tutte le domande è attribuito il punteggio di 100/100, sulla base di un punteggio di partenza di 10/100. La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100.

4. Al verificarsi di situazioni tali da non consentire l'erogazione e/o l'espletamento della prova informatica, l'Organismo potrà svolgere la prova valutativa secondo le diverse modalità dallo stesso previste.

Art. 10

(*Requisiti tecnico-informatici degli strumenti*)

1. Il *personal computer* utilizzato dal candidato per lo svolgimento della prova valutativa a distanza deve presentare tassativamente i seguenti requisiti e impostazioni:

Requisito	Minimo	Consigliato
Processore	Processore x86/x64 da 1 GHz	Processore Dual Core x86/x64 da 2 GHz o superiore
Ram	4 GB	8 GB o superiore
Spazio disco	2 GB	Almeno 4 GB di spazio disponibile sul disco di sistema
Webcam frontale	Risoluzione minima HD (1280x720) / 1 Megapixel , correttamente installata nel sistema operativo	
Periferiche input	Mouse e tastiera integrati o con cavo (non sono ammesse periferiche wireless e bluetooth)	
Microfono	Correttamente installato nel sistema operativo, integrato o esterno	
Audio	Casse audio correttamente installate nel sistema operativo	
Sistema Operativo	Windows 10, Windows 11, inclusa l'installazione dell'ultimo aggiornamento rilasciato da Microsoft	
Requisiti *Software*	Microsoft Edge DirectX v9.0 o superiore Microsoft .NET Framework 2.0, 3.5 e 4.8	

	Microsoft Media Player (correttamente installato e configurato)	
Connessione ad internet	Velocità totale (*personal computer* e dispositivo mobile) minima di connessione: 2 MBit/s in *download* 1 Mbit/s in *upload*	Velocità minima di connessione: 4 Mbit/s in *download* 2 MBit/s in *upload*
Antivirus/Firewall	Configurato in modo da consentire l'esecuzione del *software* installato per la prova e l'accesso ad internet da parte dell'applicativo	

Si consiglia di verificare preventivamente che il *personal computer* e i software installati consentano l'istallazione e l'uso del software per la prova valutativa tramite l'esecuzione del test di connessione sul client di esame.

Non è ammessa la presenza di cavi o periferiche, ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per l'esecuzione della prova, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sdoppiatori VGA, switch HDMI, dispositivi USB di memorizzazione o altri strumenti analoghi nonché periferiche wireless e bluetooth, pena la non ammissione alla prova, l'esclusione dalla prova stessa o la sua invalidazione.

Il computer deve essere posizionato in un luogo ben visibile e facilmente osservabile su richiesta della Commissione esaminatrice.

2. Il dispositivo mobile dotato di telecamera può essere un *tablet*, uno *smartphone* o un *phablet* (sono esclusi *smart TV*, *TV box* e *smartwatch*) e deve soddisfare le seguenti caratteristiche minime:

- sistema operativo Android 7.1 (Nougat) o superiore, oppure Apple iOS 12 o superiore;

- per il sistema Android: accesso al Google Play App Store (o in alternativa una configurazione che consenta l'installazione di APK di terze parti);

- per il sistema iOS: Accesso all'Apple App Store;

- schermo *touch screen*;

- supporto orientamento schermo verticale ed orizzonte (orientamento dinamico);

- scheda Wifi conforme allo standard IEEE 802.11 o Cellular Radio correttamente configurati e connessi ad internet con le seguenti velocità minime: 1 MBit/s in download (consigliato 2 Mbit/s), 512 KBit/s in upload (consigliato 1 Mbit/s);

- telecamera (posteriore e/o anteriore) correttamente configurata ed in grado di acquisire foto con una risoluzione minima di 640x480 pixel, orientamento orizzontale o verticale;

- memoria volatile 1GB, 1 GB di spazio disponibile di memoria non volatile;

- abilitazione dell'APP ai seguenti permessi di utilizzo: telecamera, cartella denominata "archivio condiviso" dedicata alla memorizzazione dei file multimediali dell'APP, permessi in lettura e scrittura sul filesystem, "internet access", "esecuzione in background", utilizzo modalità verticale ed orizzontale (schermo e telecamera), visualizzazione connessioni di rete, disattivazione "stand-by" del dispositivo, accesso di rete completo;

- un livello di batteria tale da garantirne il funzionamento per almeno 3 ore;

3. Il dispositivo mobile dotato di telecamera deve essere posizionato posteriormente oppure lateralmente rispetto alla postazione operativa del candidato, in modo da consentire una visione di insieme della postazione di lavoro durante lo svolgimento della prova, e in ogni caso nel rispetto delle indicazioni ulteriori eventualmente fornite dalla Commissione esaminatrice. La telecamera dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata della prova e la Commissione potrà inoltre richiedere una verifica dell'ambiente in cui si trova il candidato durante lo svolgimento della stessa.

Art. 11

*(*Software *e* APP *per lo svolgimento della prova valutativa a distanza*)

1. L'ammissione alla prova valutativa a distanza è subordinata al possesso da parte del candidato di un *personal computer* dotato di dispositivo di rilevazione voce e video e rilevazione audio e di una connessione internet, avente i requisiti tecnici di cui al precedente articolo 10, e alla preventiva installazione ed esecuzione dell'apposito *software* applicativo reperibile, unitamente alle istruzioni per l'installazione, sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

L'ammissione alla prova valutativa a distanza è altresì subordinata al possesso da parte del candidato di un dispositivo mobile dotato di telecamera, avente i requisiti tecnici di cui al precedente articolo 10 e alla preventiva installazione ed esecuzione della apposita applicazione installabile in ambiente Android o Apple iOS ("APP") che opera in cooperazione con il predetto *software client*.

2. Ciascun candidato riceve presso l'indirizzo di posta elettronica dichiarato ai sensi del comma 1, n. 4) dell'articolo 3 le istruzioni per installare e utilizzare il *software* applicativo sul *personal computer* e l'APP sul dispositivo mobile dotato di telecamera, nonché le proprie credenziali e il codice riservato per accedere alla piattaforma per lo svolgimento della prova valutativa a distanza.

3. Le installazioni del *software* applicativo e dell'APP per lo svolgimento della prova a distanza necessitano dei requisiti tecnici minimi indicati al precedente articolo 10 e delle specifiche autorizzazioni preventive da parte dell'utilizzatore.

4. Al fine di favorire il corretto svolgimento della prova, è necessaria l'effettuazione da parte del candidato del *test* integrato ("*test di connessione*") per la verifica del valido funzionamento del *software* applicativo e dell'APP, delle relative periferiche audio/video e della connessione alla rete internet, successivamente alla convocazione alla prova e prima dello svolgimento della stessa; il *test* è condotto una volta installati ed avviati il *software* e l'APP mediante le apposite rispettive funzioni ed inserendo come "*username*" il proprio codice fiscale.

5. L'Organismo non potrà essere ritenuto responsabile, neppure in parte, per qualsivoglia difficoltà, anomalia, discontinuità, impossibilità di accesso o utilizzo della piattaforma dedicata allo svolgimento della prova valutativa, derivate o comunque connesse alla dotazione *hardware* e *software* del candidato ovvero alla connessione alla rete internet tramite il fornitore prescelto, oppure ad un non corretto funzionamento della rete telefonica.

6. La prova deve essere svolta utilizzando gli stessi dispositivi come configurati in fase di *test* con esito positivo. Si avverte che l'aver effettuato i test di connessione con esito positivo non garantisce il regolare svolgimento della prova.

7. L'assistenza tecnica via *chat* per l'installazione e configurazione del *software* è garantita unicamente nei giorni feriali e nelle fasce orarie come indicato nell'area riservata del candidato e nell'apposita sezione.

Art. 12

(Commissioni esaminatrici per la prova valutativa a distanza)

1. I componenti delle Commissioni esaminatrici che presiedono allo svolgimento della prova valutativa a distanza sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo pubblicata sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

2. Le Commissioni esaminatrici previste per ogni data d'esame sono indicate nel calendario delle prove valutative pubblicato sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

Art. 13

(Svolgimento della prova valutativa a distanza)

1. La prova valutativa a distanza è effettuata esclusivamente con gli strumenti informatici previsti agli articoli 10 e 11, detenuti dal candidato presso un luogo sul territorio italiano prescelto da quest'ultimo. Non sono ammessi strumenti diversi da quelli indicati nel presente bando.

2. Ogni candidato è tenuto tassativamente e personalmente ad effettuare il collegamento al *server* nel rispetto delle date e degli orari indicati nell'avviso di convocazione e comunque 45 minuti prima dell'orario di inizio svolgimento della prova, inserendo le proprie credenziali e il codice di accesso. In caso di problematiche tecniche il candidato è tenuto a contattare prontamente l'assistenza tecnica. Il mancato collegamento nelle date e orari previsti o il collegamento eseguito da persona diversa dal candidato determina la non ammissione alla prova ovvero l'esclusione dalla stessa, con gli effetti indicati al comma 4 dell'articolo 7.

3. Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa e durante tutto lo svolgimento della prova, al fine di consentire la propria identificazione, i candidati devono tassativamente esibire a richiesta l'originale della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente e in corso di validità, allegato in copia alla domanda di partecipazione inviata ai sensi del precedente articolo 3. La mancata disponibilità ed esibizione su richiesta di tale documento di riconoscimento determina l'impossibilità di svolgere o proseguire la prova, con gli effetti indicati al comma 4 dell'articolo 7 e dell'articolo 14. Non sono ritenuti idonei, ai fine del riconoscimento, gli screenshot o le foto dei documenti così come i documenti digitali caricati su IT-Wallet dell'app IO.

4. I candidati sono invitati a evitare, ove possibile, di introdurre e/o mantenere negli spazi fisici prescelti per svolgere la prova elementi dai quali sia possibile evincere informazioni attinenti alla loro vita privata e familiare.

I candidati sono invitati a indossare abiti decorosi e consoni allo svolgimento della prova e a mantenere una condotta conforme ai canoni dell'educazione. Si ricorda altresì che i componenti della Commissione esaminatrice e il personale dell'OCF rivestono la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Non è consentito ai candidati, a pena di esclusione dalla prova, la consultazione di appunti, testi, vocabolari o dizionari, né l'utilizzo di telefoni cellulari o alcun supporto esterno, compresi gli *smartwatch*, o altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla visualizzazione e alla trasmissione di dati. È in ogni caso proibito dare lettura a voce alta, sussurrare o commentare il contenuto del questionario della prova in corso o utilizzare auricolari o cuffie. È vietato prendere appunti.

6. È fatto divieto per il candidato, a pena di esclusione dalla prova, di interloquire, conversare o comunque comunicare con qualsiasi mezzo e/o strumento anche non verbale e di ricevere od ottenere qualsivoglia ausilio nella risoluzione dei quesiti ovvero compiere atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare tali condotte. L'allontanamento del candidato dalla propria postazione di lavoro costituisce causa di esclusione dalla prova valutativa ai sensi dell'articolo 14.

7. È vietata la presenza di soggetti non autorizzati dalla Commissione esaminatrice presso la stanza in cui è posizionato il candidato per l'esecuzione della prova, a pena di esclusione del candidato dalla prova. Qualora nello stesso luogo fossero presenti più candidati, questi dovranno essere posti in stanze diverse per lo svolgimento della prova. Il mancato posizionamento dei candidati in stanze diverse determina l'impossibilità di svolgere la prova, con gli effetti indicati al comma 4 dell'articolo 7. La stanza dove si trova il candidato non deve essere un ambiente delimitato da pareti di vetro (salvo che non si tratti di vetro opaco), deve essere ben illuminata e avere una sola porta di accesso, chiusa e inquadrata per tutta la durata della prova salvo diverse indicazioni fornite dalla Commissione esaminatrice. Durante la prova il candidato potrà tenere sul piano di lavoro esclusivamente il documento di riconoscimento e dell'acqua. Ogni ulteriore oggetto dovrà essere rimosso compresa la presenza di eventuali tovagliati.

8. Per ciascun candidato, l'eventuale interruzione della connessione tra il proprio *client* e il *server* centrale comporta l'immediato arresto del *timer* del tempo residuo concesso per il completamento della prova, esposto nella parte superiore destra del video, e la sospensione dell'esecuzione della prova stessa fino al ripristino della connessione. Durante tale sospensione l'applicativo non consentirà al candidato l'accesso ai quesiti della prova. L'interruzione della connessione può derivare, a titolo esemplificativo, da perdita di collegamento, spegnimento o arresto del *personal computer*, malfunzionamento della rete elettrica o della linea telefonica.

Durante la prova valutativa le interruzioni della Commissione esaminatrice per finalità di controllo comportano la sospensione automatica del tempo a disposizione del candidato che tornerà nuovamente a decorrere al termine del controllo eseguito e che in ogni caso non potrà superare il termine massimo di cui al successivo comma 9.

9. La prova termina allo scadere del tempo effettivo concesso a ciascun candidato (75 minuti) e in ogni caso al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente comma 8 che non dipendano da cause imputabili all'OCF, decorsi 102 minuti dall'avvio della prova (salvo nelle ipotesi previste dall'articolo 3 a cui è stato concesso un tempo aggiuntivo).

10. I componenti della Commissione esaminatrice hanno la facoltà, a propria discrezione, di assistere tramite personale dell'OCF delegato, alla prova valutativa nella sede indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nel giorno e all'orario previsto.

La Commissione esaminatrice potrà richiedere anche da remoto mediante inquadrature audiovisive dedicate, di mostrare il cablaggio, la dotazione hardware e i dispositivi utilizzati dal candidato per lo svolgimento della prova, al fine di accertare che la postazione sia priva di strumenti non consentiti

o comunque idonei ad alterare il regolare svolgimento della prova, nonché di qualsiasi ausilio esterno in violazione delle disposizioni di cui al presente bando.

11. Il superamento della prova valutativa consegue alla convalida del risultato della prova svolta da ciascun candidato da parte della Commissione esaminatrice. Il risultato della prova valutativa di ciascun candidato è convalidato dalla Commissione esaminatrice entro 10 giorni dalla data in cui è stata svolta ed è portato a conoscenza del candidato nell'area riservata al candidato del sito internet dell'Organismo (www.organismocf.it) ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.

12. Avverso l'esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all'OCF ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento interno dell'OCF e dell'articolo 15 delle "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari", adottate con delibera n. 1966 del 6 luglio 2022 e ss. mm., da proporsi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.generale@pec.organismocf.it o mediante altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'area riservata al candidato del risultato della prova svolta ovvero di ricezione della comunicazione trasmessa ai sensi del precedente comma 11. Il reclamo dovrà pervenire firmato e con copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero secondo le altre modalità previste dalla legge che consentano l'identificazione del reclamante.

Art. 14

(Cause di esclusione dalla prova valutativa a distanza)

1. In aggiunta alle ulteriori cause di non ammissione previste nelle disposizioni del presente bando, costituiscono cause di esclusione anche immediata dalla prova condotte irregolari del candidato o altre circostanze che possano inficiarne il regolare svolgimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) la violazione delle norme di condotta di cui al precedente articolo 13;

b) l'inosservanza delle disposizioni comportamentali e/o dei richiami formulati durante lo svolgimento della prova dalla Commissione esaminatrice, nonché qualsiasi condotta volta a ostacolare il controllo della Commissione esaminatrice;

c) qualsivoglia violazione, modifica od alterazione del *software* applicativo ovvero dell'APP di cui al precedente articolo 11;

d) una protratta o ripetuta perdita di connessione fra *client* e *server* centrale rilevata ai sensi del precedente articolo 13, comma 8, tale da inficiare il risultato della prova;

e) problematiche inerenti alla rilevazione voce, audio o video, non attribuibili al *server* centrale, anche legate alle particolari condizioni ambientali del luogo in cui il candidato effettua la prova, tali da non permettere una corretta identificazione del soggetto o il rispetto e la verifica delle regole di condotta sopra richiamate.

f) la mancata o tardiva comunicazione della variazione del luogo di svolgimento della prova rispetto al termine perentorio di cui all'articolo 3, ovvero lo svolgimento della prova in un indirizzo/luogo differente da quello formalmente dichiarato nella domanda o non validamente variato.

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Art. 15

(*Cause di invalidità della prova valutativa svolta a distanza*)

1. Il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente articolo 14, riscontrata nei 10 giorni lavorativi successivi allo svolgimento della prova valutativa, costituisce causa di invalidazione della stessa da parte della Commissione esaminatrice.

2. Costituisce altresì causa di invalidità della prova l'accertamento da parte dell'Organismo, anche in epoca successiva, del mancato possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla presente delibera.

Art. 16

(*Pubblicazione del bando*)

1. Il presente bando è trasmesso per la pubblicazione dell'avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è pubblicato sul sito internet dell'OCF all'indirizzo www.organismocf.it.

Art. 17

(*Trattamento dei Dati Personali dei candidati*)

1. L'Organismo, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei candidati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 per le finalità e con le modalità descritte nell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita a tutti gli interessati per l'attivazione del processo di compilazione della domanda di partecipazione alla prova *online*. La predetta informativa è altresì pubblicata per la consultazione sul sito istituzionale dell'Organismo, alla pagina https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/candidati-prova-valutativa, ed è da intendersi interamente richiamata dal presente Bando.

29 ottobre 2026

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

Mauro Maria Marino